



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

dott.ssa Caterina Macchi	Presidente
dott. Carmelo Barbieri	Giudice
dott. Francesco Pipicelli	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Letta la rinuncia alla domanda, proposta e piano di concordato preventivo depositata per via telematica in data 8 febbraio 2023, a seguito del decreto di ammissione ex art. 163 l.f., nelle more dell'adunanza dei creditori fissata, da parte dalla società **CFC LEGAL S.R.L. [C.F. e P. IVA 09919790965; n. R.E.A. MI-2121874]**, con sede legale in MILANO (MI) GALLERIA SAN BABILA 4/A cap 20122, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* GIOVANNI PERILLI, Nato a SALERNO (SA) il 04/05/1981, Codice fiscale: PRLGNN81E04H703C, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio TRIPODI, c.f.: TRPNTN75B04L063A, (PEC avvantoniotripodi@pec.it);

RICORRENTE

letti gli atti del procedimento per concordato in epigrafe;
sentite le parti all'esito della convocazione collegiale in data odierna 23 febbraio 2023;
rilevato che nel predetto atto di rinuncia depositato a PCT in data 8.2.2023 si legge quanto segue:

7. nelle more dell'udienza di convocazione dei creditori sono soggiunti fatti idonei a scongiurare la crisi;
8. a fronte della sopravvenuta ed attuale opportunità, visto il core business della Società, di uscire dallo stato di crisi attraverso l'acquisizione di nuovi clienti (tra cui, ad es., quello di fornire assistenza nella redazione delle istanze di rottamazione quater, come da legge finanziaria 2022, per come attualmente richiesto da numerosi ex clienti) si rende necessaria la rinuncia al ricorso, alla proposta ed al piano concordatario.

Alla luce di quanto sopra, vista l'attuale inopportunità di perseguire nella procedura concorsuale, soprattutto per la concreta possibilità, fino ad oggi effettivamente non prevedibile, di uscire definitivamente dalla crisi, ed anche la disponibilità dei maggiori creditori privilegiati di accordare consistenti rinunce e dilazioni, la società sta perseguendo alternative soluzioni stragiudiziali migliorative rispetto a quelle prospettate nell'alveo concordatario.

La possibilità della rinuncia alla domanda, dopo l'ammissione, già pacificamente prevista da dottrina e giurisprudenza nel vigore della legge fallimentare, oggi è disciplinata dall'art. 43 del CCII che, anche se non applicabile al caso di specie, riveste natura interpretativa importante, pur



invero riferendosi alla sola fase preconcordataria e non, come qui, dopo l'ammissione alla procedura.

Ciò premesso, considerata la sopravvenuta inutilità del perseguimento della procedura essendovi concrete, attuali ed effettive possibilità di uscire dalla crisi, la CFC LEGAL SRL

DICHIARA

di rinunciare alla domanda, alla proposta ed al piano di cui all'art. 161 L.F. depositata in data 22 marzo 2022 e successivamente modificato ed integrato, poi ammesso con decreto del Tribunale

CHIEDE

che sia dichiarata con urgenza l'estinzione del procedimento di cui al RG n° 10/2022 Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare per consentire alla società scrivente di porre in essere le misure più idonee, atte all'uscita dallo stato di crisi.

Con ossequio.

Milano, 30/01/2023

CFC LEGAL SRL
Giovanni Perilli

Avv. Antonio Tripodi

pqm

prende atto della rinuncia al ricorso per concordato preventivo già aperto ex art. 163 l.f. da parte della società ricorrente e dichiara improcedibile la domanda concordataria depositata dalla società **CFC LEGAL S.R.L. [C.F. e P. IVA 09919790965; n. R.E.A. MI-2121874], con sede legale in MILANO (MI) GALLERIA SAN BABILA 4/A cap 20122**

revoca i benefici di legge e dispone la cancellazione della relativa iscrizione presso il Registro delle Imprese;

provvede in ordine all'istanza di fallimento nei confronti della società ricorrente con separata sentenza.

Manda con urgenza alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile in data 23 febbraio 2023.

Il giudice rel. est.

dott. Francesco Pipicelli

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Macchi